

SCELTA RELATIVA AL REGIME CIVILISTICO-FISCALE DA APPLICARE AI CONTRIBUTI VERSATI DAL 01.01.2007 PER I VECCHI ISCRITTI (aderente settore privato)

1 – DATI ANAGRAFICI		
Nome e Cognome _____		
CODICE FISCALE _____		
Indirizzo di residenza _____		
Comune di residenza _____		
CAP _____	Prov. _____	Nazione _____
Email _____	Tel. _____	Cell. _____

Nel caso in cui la prestazione richiesta in data _____ possa essere erogata solo utilizzando, tutto o in parte, il montante accumulato successivamente al 01.01.2007

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SCEGLIE DI OPTARE

ai sensi dell'art. 23, co. 7, lett. c), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

- per l'applicazione del regime civilistico-fiscale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, potendo quindi percepire la prestazione pensionistica interamente in forma di capitale solamente in relazione ai montanti maturati fino al 31.12.2006;
- per il mantenimento del previgente regime civilistico-fiscale in deroga all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, potendo quindi percepire la prestazione pensionistica in forma di capitale per l'intero ammontare, ivi compreso il montante maturato successivamente al 01.01.2007.

Resta inteso che qualora per la liquidazione richiesta non venga utilizzato il montante accumulato successivamente al 01.01.2007, l'opzione di cui sopra non andrà tenuta in considerazione, in quanto verrà effettuata nuovamente in occasione di successiva richiesta di prestazione.



Data

Firma



Come riconsegnare il modulo

IN ORIGINALE a

Fondo Pensione Laborfonds c/o Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.

Via della Mostra, 11 39100 Bolzano – Via Gazzoletti, 47 38122 Trento

VIA PEC a laborfonds@pec.it

NOTE PER LA COMPILAZIONE

La riforma della previdenza complementare attuata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto) ha previsto che ai montanti maturati fino al 2006 si continui ad applicare il regime tributario vigente alla predetta data, mentre sul montante accumulato a decorrere dal 2007 è concessa la facoltà all'aderente vecchio iscritto di optare per l'applicazione del nuovo regime civilistico-fiscale previsto dall'articolo 11 del Decreto, ovvero per il mantenimento del previgente regime civilistico-fiscale, inclusa la possibilità già prevista per tali soggetti dall'articolo 18 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 2007). Segnaliamo che tale dichiarazione sarà ritenuta come irrevocabile e pertanto applicata anche successivamente, sia in caso di anticipazione che di riscatto o prestazione pensionistica. Di seguito si espongono brevemente le modalità di tassazione delle anticipazioni erogate ai vecchi iscritti:

Montante maturato fino al 31.12.2000

regime fiscale – tassazione separata sulle somme maturate al netto dei contributi versati dell'aderente non eccedenti il 4 % della retribuzione imponibile fiscale annua a carico del dipendente. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato fino al 31.12.2000. Solo su rendimenti finanziari, opportunamente certificati, viene applicata la tassazione con la ritenuta del 12,50 %.

Montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006

regime fiscale – tassazione separata con applicazione dell'aliquota media calcolata dal Fondo con i criteri dell'aliquota TFR sulle somme maturate al lordo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006.

Montante maturato dal 01.01.2007

Opzione per l'applicazione del nuovo regime fiscale previsto dall'art. 11 del Decreto

regime fiscale – tassazione sostitutiva con applicazione di un'aliquota differenziata per i casi di:

- *anticipazioni per spese sanitarie*: 15% con riduzione dello 0,30% per ogni annualità eccedente la quindicesima di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione è anteriore al 01.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. La predetta aliquota viene applicata al montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione.

Nell'erogazione non vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01.01.2007;

- *anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze*: 23%. La predetta aliquota viene applicata al montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione.

Nell'erogazione non vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01.01.2007;

Opzione per il mantenimento del previgente regime fiscale

regime fiscale – tassazione separata con applicazione dell'aliquota media calcolata dal Fondo con i criteri dell'aliquota TFR sulle somme maturate al lordo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali anticipazioni precedentemente erogate e riconducibili al capitale maturato dal 01.01.2007.